



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 32 del 08/03/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Liquidazione imposta di registrazione sentenza n. 902/2016 del 07.06.2016 – Giudizio Corte di Appello di Catania n. 1420/2009 R.G. Cooperativa Sociale Artemide / Comune di Ragusa.

Il Redattore: Canzonieri Giovanni

PREMESSO CHE

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020 ed il Bilancio 2018 – 2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018 – 2020;

CHE con sentenza n. 902/2016 del 07.06.2016, la Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1420/2009, in parziale riforma della sentenza n. 553/2008 resa dal Tribunale di Ragusa il 20.06.2008, rigettava la domanda riconvenzionale del Comune di Ragusa volta alla decurtazione del compenso dovuto alla Cooperativa Sociale Artemide, per l'omessa fruizione degli sgravi contributivi;

VISTO l'avviso di liquidazione dell'imposta per la registrazione della sentenza de qua n. 2016/003/SC/000000902/0/002, dell'importo complessivo di €. 217,50 notificato dall'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Catania – Ufficio Territoriale di Catania (TXN), in data 21.01.2019, pr. 9205;

ATTESO che il Comune di Ragusa è risultato soccombente nel giudizio, è necessario procedere al pagamento della somma di cui sopra al fine di non incorrere in eventuali azioni esecutive e nel pagamento di ulteriori interessi di mora previsti dalla legge;

TUTTO CIO' PREMESSO, si ritiene necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa, liquidazione e pagamento dell'imposta dovuta, nella misura di €. 217,50;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 “nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000”;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 25.01.2019 che ha stabilito l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;

VISTO l'art. 163, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. enti locali): “Nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) "tassativamente regolate dalla legge" b) non suscettibili al pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;”.

RITENUTO che tale atto rientra nella fattispecie dell'art. 163 comma 5 lett. a) “tassativamente regolate dalla legge”;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Ufficio e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

per le motivazioni esposte e qui integralmente richiamate nel suo contenuto:

1. di impegnare in favore dall'Agazia delle Entrate, direzione provinciale di Catania – Ufficio Territoriale di Catania (TXN), la somma di €. 217,50, imputandola al capitolo 1230, Bil. **2019, cod. bilancio 01.11-1.03.02.99.002**, PEG 2019 scadenza impegno 31 dicembre 2019;
2. liquidare e pagare a titolo di imposta per la registrazione della sentenza n. 902/2016 nel giudizio iscritto al n. 1420/2009 della Corte di Appello di Catania, la somma di €. 217,50;
3. di effettuare il pagamento utilizzando l'apposito modello F23 inviato unitamente all'avviso di liquidazione dell'imposta n. 2016/003/SC/000000902/0/002;
4. di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere apposito mandato di pagamento in favore dall'Agazia delle Entrate, direzione provinciale di Catania – Ufficio Territoriale di Catania (TXN), in data 21.01.2019, pr. 9205;

5. dare atto che, operando in esercizio provvisorio, la suddetta spesa non è soggetta a frazionamento in dodicesimi in quanto rientra fra le eccezioni consentite dall'art. 163, comma 5, lett. a) "tassativamente regolate dalla legge", del D.lgs. 267/00;
6. dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;
7. di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso e quindi entro il 21/03/2019;

Ragusa, 08/03/2019

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale